

STATUTO
DONATORI TEMPO LIBERO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1

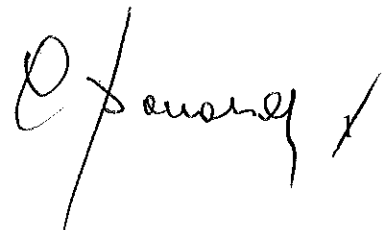
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita mediante libera adesione un'Associazione non riconosciuta denominata "**Donatori Tempo libero - Organizzazione di Volontariato**" in breve "**D.T.L. - OdV**" e di seguito "**Associazione**".
2. L'Associazione non riconosciuta è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
3. L'Associazione ha sede in Cremona.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli organi vigilanti.
5. L'Associazione utilizza l'indicazione di Donatori Tempo Libero "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

FINALITÀ

1. L'Associazione, non ha scopo di lucro e nello svolgimento delle proprie attività opera prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. In particolare, l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso una cultura della solidarietà nei confronti delle persone in difficoltà.
3. In particolare, l'Associazione intende offrire, attraverso i propri volontari, il proprio "tempo libero" per l'ideazione, la modifica, la ristrutturazione nonché la

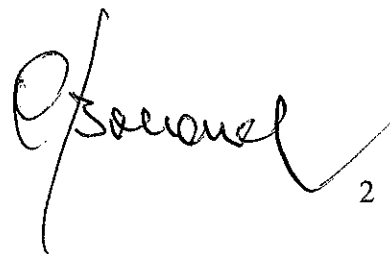


riparazione e l'adattabilità delle attrezzature varie che concorrono al superamento delle molteplici difficoltà dei disabili.

ART 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al co. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017, alla lettera:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive mdificazioni;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
2. L'Associazione per il perseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale di cui ai precedenti articoli si propone di svolgere, in particolare:
 - fornisce attrezzature sanitarie e non anche all'uopo progettate e installate al fine di sostenere gli ammalati e le loro famiglie;
 - beneficenza in favore di enti e persone che vertono in situazioni di difficoltà
 - l'ideazione, la modifica, la ristrutturazione nonché la riparazione e l'adattabilità di attrezzature varie che concorrono al superamento delle molteplici difficoltà dei disabili.
 - ogni altra ^Attività per il perseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
3. L'Associazione può aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe.


2

4. L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dagli articoli 6 e 33, co. 3 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART 4 RACCOLTA FONDI

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
2. Può, altresì, utilizzare ogni modalità di raccolta fondi regolata o permessa dalle disposizioni di legge ed applicabili alla sua natura e qualifica.

ART 5 CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI,

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità, che sono mossi da spirito di solidarietà e che intendano partecipare attivamente alle attività sociali.
2. L'Associazione può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. La qualifica di Socio è concessa a coloro che partecipano alla vita dell'Associazione e ne accettano le finalità, lo spirito, gli ideali e i programmi. Tutti i Soci danno il proprio contributo associativo e culturale alla vita dell'Associazione. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.
4. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32, co. 1bis del Codice del Terzo Settore.

H. Lenti

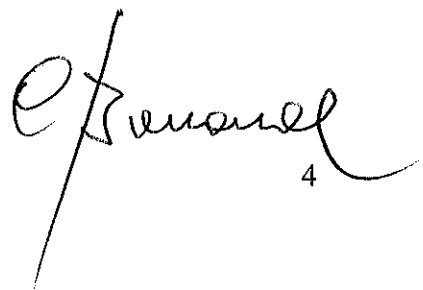
P. Borsari

5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni e annotata nel libro degli associati. Il rapporto sociale si considera costituito dalla notifica della relativa deliberazione del Consiglio all'interessato, sempre che il nuovo associato provveda al versamento della quota associativa ed a ogni altro adempimento richiestogli nel termine di 30 giorni. Tale termine è perentorio, a pena di decadenza. Tale compito può essere affidato dal Consiglio, con proprio delibera, ad uno o più Consiglieri.
6. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 30 (trenta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 30 (trenta) giorni per chiedere che si pronunci il Collegio dei Probiviri in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto e sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

ART. 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:



4

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo;
- ogni altro diritto derivante dal presente Statuto o dalla legge.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

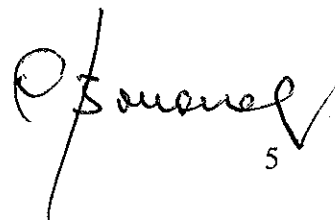
- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per almeno 4 (quattro) ore mensili con una presenza operativa gratuita e volontaria al fine di perseguire gli scopi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. Il rapporto associativo si scioglie per recesso, per esclusione e per decadenza:

- il recesso diviene efficace un mese dopo la relativa comunicazione;
- l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- il socio viene dichiarato decaduto per il mancato pagamento della quota annuale, decorsi trenta giorni dal sollecito formale inviatogli con l'espressa indicazione della possibile decadenza.



5

ART. 8

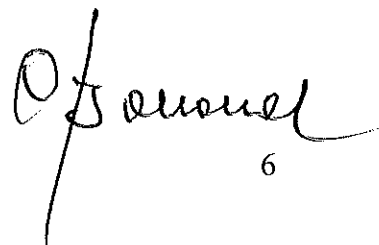
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO e LAVORATORI

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
2. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.
3. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
4. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale devono essere assicurati per malattia, infortunio e la responsabilità civile. Si intendono per volontari non occasionali quelli che prestano la propria attività per almeno 4 (quattro) ore settimanali presso l'Associazione
5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle leggi sulle organizzazioni di volontariato.

ART. 9

ORGANI SOCIALI

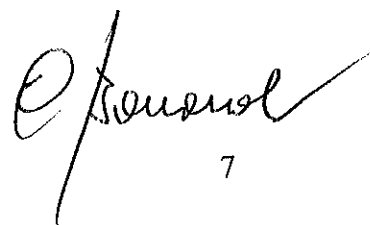
1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea,
 - b) il Consiglio Direttivo,
 - c) l'organo di controllo.
2. Fatto salvo per la lettera c), tutte le cariche sono gratuite.



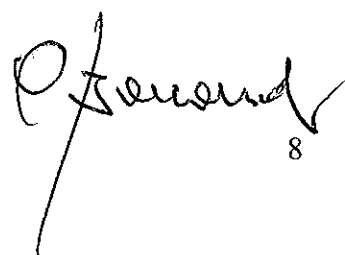
6

ART. 10 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. All'Assemblea compete:
 - a) eleggere gli organi sociali, scegliendoli tra i propri associati, e revocarli;
 - b) eleggere e revocare l'organo di controllo di revisione legale dei conti, se presente;
 - c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) deliberare sull'esclusione degli associati,
 - e) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
 - f) approvare i regolamenti associativi;
 - g) approvare le modifiche statutarie, le operazioni straordinarie di cui all'art. 42bis del cod. civ. e lo scioglimento dell'Associazione;
 - h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno successivo e quando sia necessario per ottemperare alle altre esigenze associative di cui al precedente comma.
3. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente il giorno, di prima e seconda convocazione, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.
4. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. All'Assemblea straordinaria competono le sole decisioni di cui alla g) del presente articolo.


7

6. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.
8. L'Assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto è, in ogni caso, validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato, in ogni caso, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
9. Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti le persone. Ogni associato può essere portatore di una delega.
10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
11. Le Assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti
12. Delle riunioni assembleari è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

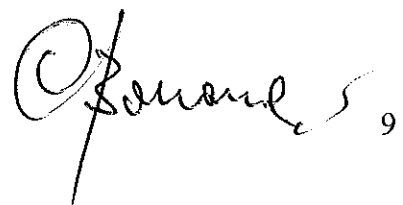


8

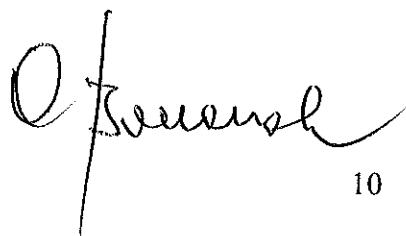
ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 7 (sette), eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, tra gli associati che abbiano dedicato effettivamente il proprio tempo e la propria disponibilità all'Associazione. Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La carica è gratuita.
2. Il Consiglio Direttivo elegge, al proprio interno, il Presidente, il vice-Presidente e attribuisce specifiche funzioni ai consiglieri, ove lo ritenga opportuno o necessario.
3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea con delibera motivata. Eventuali sostituzioni, per qualsiasi causa, dei componenti del Consiglio Direttivo vengono attuate nella prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.
6. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea. In particolare:
 - provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e attribuisce eventuali funzioni ai consiglieri;
 - predispone il bilancio consuntivo dell'Associazione da portare all'attenzione dell'Assemblea;
 - delibera in merito all'esclusione, in prima istanza, degli associati;
 - predispone regolamenti interni;
 - determina le quote associative;



 9

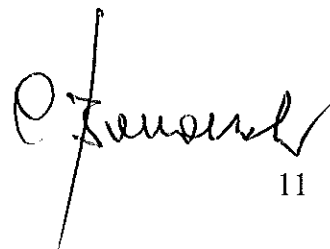
- svolge ogni altra funzione che sia prevista dal presente Statuto o per legge.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione.
9. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate nell'apposito libro, firmate dal Segretario e dal Presidente.
11. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
12. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario del Consiglio.



10

ART. 12 ORGAN DI CONTROLLE E REVISORE

1. L'Associazione nomina un organo di controllo, anche monocratico, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
2. I membri dell'Organo di Controllo sono designati dall'Assemblea e restano in carica per 3 (tre) esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio.
3. Ai componenti l'organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c. ed essi devono possedere i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 2397 del c.c.. Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia istituito in forma collegiale, almeno uno dei membri deve possedere i predetti requisiti.
4. L'organo di controllo svolge le funzioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere esercitata anche dall'organo di controllo e, in tal caso, esso dovrà essere costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'omonimo Registro.
6. I revisori legali dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, vigilare sulla osservanza della legge e dello Statuto, accertare annualmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà dell'Associazione, redigere una relazione al bilancio annuale e potranno provvedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge che ne regolano l'attività.



ART. 13

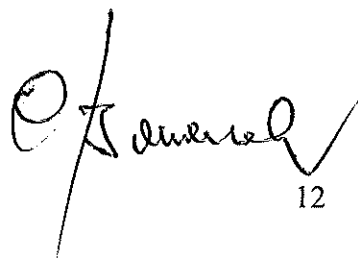
IL PRESIDENTE ed il vice-Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.
3. Il vice-Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi. Egli sostituisce il Presidente nelle funzioni, in sua assenza, e collocherà costantemente con esso.

ART. 14

PATRIMONIO ed ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative;
 - contributi o liberalità di soggetti pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati;
 - entrate derivanti dalle attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli artt. 5, 6 e 33, co. 3 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura e lo scopo dell'Associazione prevista dalle disposizioni di legge applicabili alla sua natura giuridica e qualifica.


12

ART. 15

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'Esercizio finanziario dell'Associazione è annuale a decorrere dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e deve essere depositato entro il 30 giugno di ciascun anno, ai sensi del co. 3 dell'art. 48 del Codice del Terzo Settore.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

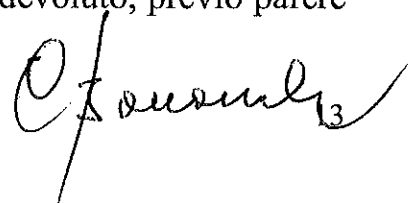
LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere, presso la propria sede legale, le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono tale attività in modo non occasionale;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia presente.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lett. e) è tenuto dall'Organo al quale si riferisce.

ART. 17

SCIoglimento E NORME DI RIFERIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art.11, co. 8 del presente Statuto.
2. L'Assemblea straordinaria nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere



positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ART. 18
NORME di RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Cremona, 24 Ottobre 2020

